

## 4. L'OPZIONE PER IL REGIME DELL'IVA PER CASSA

Con l'art. 32-bis, D.L. n. 83/2012 il Legislatore ha introdotto un regime che prevede la liquidazione dell'IVA secondo una contabilità di cassa (cosiddetto regime "Iva per cassa"). Le disposizioni attuative della presente disciplina sono contenute nel Decreto MEF 11 ottobre 2012, che ha stabilito l'efficacia del regime dalle operazioni effettuate a partite dal 1° dicembre 2012.

Con il **provvedimento direttoriale n.165764/2012 del 21 novembre 2012** vengono disciplinate le modalità di esercizio dell'opzione per applicare il regime e le conseguenti modalità di revoca dello stesso, mentre, con le circolari n. 44/E/2012 e n. 1/E/2013 l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti interpretativi.



Con la Legge di Bilancio 2017 (Legge n. 232/2016) è stato modificato – a partire dal 2017 - l'art. 66, TUIR al fine di "trasformare" la contabilità semplificata da un regime basato su logiche di competenza a uno fondato sulle regole della "cassa", nel quale i proventi e i costi (non tutti) vengono rispettivamente tassati e dedotti nella misura in cui vengono incassati e pagati. In tale scenario, l'opzione per il regime IVA per cassa potrebbe rappresentare una soluzione per rendere omogeneo il trattamento IVA a quello previsto ai fini reddituali.

### Soggetti interessati e opzione per il regime

Il regime interessa, in generale, tutti i soggetti titolari di partita IVA.

### Dicitura in fattura

È previsto che le fatture emesse in applicazione del regime debbano recare l'annotazione che si tratta di operazione con "IVA per cassa ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83".

Il citato provvedimento direttoriale ricorda che l'omessa indicazione sulle fatture emesse dell'annotazione "IVA per cassa ai sensi dell'art.32-bis D.L. n.83/20012" costituisce, ai fini sanzionatori, una violazione formale.

Per quanto riguarda la fatturazione elettronica in regime IVA per cassa, bisognerà indicare nella sezione del file XML "DatiAnagraficiCedenteType" il rigo RF17 IVA per cassa (art. 32-bis, D.L. n. 83/2012).

### **Opzioni e revoche**

In applicazione delle regole generali contenute nel D.P.R. n. 442/1997, l'opzione per il regime dell'IVA per cassa si desume dal comportamento concludente del contribuente, con conseguente obbligo di comunicazione nel quadro VO della prima dichiarazione annuale IVA successiva alla scelta effettuata. Nel caso di inizio attività, la scelta per il regime andrà effettuata in sede di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno di inizio attività. In virtù del richiamo alle regole del D.P.R. n. 442/1997 la mancata comunicazione dell'opzione non invalida la scelta effettuata dal contribuente ma avrà unicamente l'effetto di determinare l'applicazione di sanzioni amministrative. Il provvedimento direttoriale in tal senso precisa che in caso di dichiarazione cosiddetta "tardiva", cioè presentata nei 90 giorni successivi al termine ordinario, nessuna sanzione per omessa o ritardata comunicazione dell'opzione verrà applicata. L'opzione vincola il contribuente all'applicazione del regime dell'IVA per cassa per almeno per un triennio, salvo il caso di superamento della soglia di volume d'affari, fatto che comporta la cessazione del regime. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, salva la possibilità di revoca espressa, da esercitarsi, con le stesse modalità di esercizio dell'opzione (quadro VO) nella prima dichiarazione annuale IVA presentata successivamente alla scelta effettuata.

### **Limite del volume d'affari**

Possono optare per il nuovo regime i soggetti passivi IVA che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare, un volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro. Viene altresì previsto che qualora il volume d'affari superi nel corso dell'anno la soglia di 2 milioni di euro, il soggetto optante esca dal regime dell'IVA per cassa e riprenda ad applicare le regole ordinarie dell'Iva a partire dal mese successivo a quello in cui la soglia è stata superata.

### **Regole di funzionamento**

Per chi esercita l'opzione per il regime dell'IVA per cassa, per tutte le fatture sia emesse che ricevute:

- l'IVA relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti soggetti passivi di imposta diviene esigibile all'atto dell'incasso dei relativi corrispettivi;
  - il diritto alla detrazione dell'IVA relativa agli acquisti effettuati sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi.
- Il regime, pertanto, interessa unicamente la posizione IVA del soggetto passivo IVA che decide di applicarlo.

### **Il limite temporale**

Decorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione, anche in assenza di incasso delle fatture emesse o pagamento delle fatture ricevute, l'IVA diviene esigibile e quindi deve concorrere immediatamente alla liquidazione dell'IVA. L'IVA sulle fatture emesse rimane comunque sospesa anche oltre l'anno se il cliente risulta assoggettato a procedure concorsuali (fallimento [ora liquidazione giudiziale], concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi).

### **Uscita dal regime**

Nel caso di fuoriuscita forzata dal nuovo regime (per superamento del limite), così come nei casi di revoca del regime stesso, il Decreto attuativo, al comma 2 dell'art. 7, prevede che l'IVA relativa alle operazioni sia attive che passive che è stata "sospesa" in attesa dell'incasso o del pagamento, concorre alla liquidazione relativa all'ultimo mese in cui è stato applicato il regime dell'IVA per cassa.

### **Operazioni escluse**

In deroga alle regole di funzionamento del regime dell'IVA per cassa vi sono operazioni per le quali non rileva il momento dell'incasso/pagamento del corrispettivo, bensì, continuano a valere le tradizionali regole che privilegiano il momento di effettuazione dell'operazione.

<b>Esclusioni</b>	
<b>Operazioni attive</b>	<b>Operazioni passive</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali</li> <li>- operazioni effettuate nei confronti di "privati"</li> <li>- operazioni soggette a <i>reverse charge</i></li> <li>- operazioni ad esigibilità differita</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- acquisti di beni o di servizi soggetti a <i>reverse charge</i></li> <li>- acquisti intracomunitari di beni</li> <li>- importazioni di beni</li> <li>- estrazioni di beni dai depositi IVA</li> </ul>

## **Incassi parziali o cumulativi**

Sul tema sia degli incassi sia dei pagamenti parziali (in sostanza, degli acconti) il Decreto attuativo stabilisce i seguenti principi:

- a fronte di incassi parziali l'imposta diventa esigibile, ed è computata nella liquidazione periodica, nella proporzione esistente fra la somma incassata e il corrispettivo complessivo dell'operazione;
- a fronte di pagamenti parziali il diritto alla detrazione dell'imposta sorge nella proporzione esistente fra la somma pagata e il corrispettivo complessivo dell'operazione.

Nulla dice il Decreto attuativo sul tema degli incassi/pagamenti cumulativi (si tratta di quelle situazioni in cui, a fronte di un certo numero di fatture siano essere attive o passive aperte e di vario importo, interviene un pagamento che comprende più fatture e che talvolta non coincide precisamente con la somma delle stesse). Si ritiene che in questo caso possa valere il cosiddetto criterio FIFO (*first in first out*) e cioè che nel caso in cui sia effettuato un incasso/pagamento cumulativo indistinto, il medesimo è imputato alle fatture nell'ordine in cui le stesse sono state emesse/ricevute a partire dalla più vecchia.

## **I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate**

### **Circolare n.44/E/2012**

<b>Volume d'affari e inizio attività</b>	L'importo dei 2 milioni di euro, in caso di inizio dell'attività in corso d'anno, non deve essere ragguagliato all'anno
<b>Cessazione automatica dal regime</b>	Il superamento del limite di 2 milioni di euro di volume d'affari comporta la cessazione automatica del regime dell'IVA per cassa a partire dal mese o trimestre successivo a quello in cui il limite è stato superato
<b>Variazioni in aumento – limite temporale di 1 anno</b>	Qualora in pendenza del predetto termine di un anno dall'effettuazione dell'operazione venga emessa nota di variazione in aumento ai sensi del comma 1 dell'art. 26, D.P.R. n. 633/1972, si ritiene che anche per il nuovo ammontare dell'imponibile o dell'imposta l'anno decorra dalla effettuazione della originaria operazione
<b>Variazioni in diminuzione – limite temporale di 1 anno</b>	Le variazioni in diminuzione che intervengono prima che l'imposta diventi esigibile rettificano direttamente quest'ultima. Diversamente, quelle che intervengono successivamente, possono essere computate nella prima liquidazione utile
<b>Diritto alla detrazione (condizioni)</b>	In sostanza, il diritto alla detrazione deve essere esercitato alle condizioni esistenti al momento in cui l'imposta diviene esigibile per il fornitore del contribuente in regime IVA per cassa

<b>Diritto alla detrazione (esercizio)</b>	La detrazione può essere esercitata al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è stato pagato il corrispettivo o a quello in cui è decorso un anno dalla effettuazione dell'acquisto
<b>Volume d'affari e separazione attività</b>	Nel calcolo del limite del volume d'affari richiesto per l'applicabilità dell'IVA per cassa vanno considerate cumulativamente tutte le operazioni attive: sia quelle che vengono assoggettate a tale regime sia quelle che ne sono escluse (non vale quanto precisato dalla circolare 22 maggio 1981, n. 18/331568)
<b>Autotrasportatori</b>	L'applicabilità del regime in esame non è preclusa per le operazioni per le quali è già previsto un differimento del termine di registrazione e/o fatturazione in quanto tale differimento non deriva dalla applicazione di un regime speciale ma dall'applicazione di disposizioni che attengono alla tempistica degli adempimenti (si veda, ad esempio, il differimento della registrazione delle fatture previsto per gli autotrasportatori dall'art. 74, comma 4, D.P.R. n. 633/1972)
<b>Pro rata generale di detrazione</b>	Le operazioni attive partecipano alla determinazione della percentuale di detrazione di cui all'art. 19-bis, D.P.R. n. 633/1972, nell'anno di effettuazione dell'operazione

### **Circolare n. 1/E/2013**

<b>Cessione del credito</b>	La cessione del credito, <i>pro solvendo</i> o <i>pro soluto</i> , non realizza il presupposto dell'esigibilità dell'imposta. Il soggetto passivo che trasferisce il credito avrà, pertanto, l'onere di informarsi circa l'avvenuto pagamento del credito ceduto, poiché è in tale momento che l'IVA relativa all'operazione originaria diventa esigibile. In alternativa, il soggetto passivo qualora non voglia farsi carico del predetto onere, al fine di non incorrere in sanzioni, può includere, anticipatamente, l'IVA relativa all'operazione originaria nella liquidazione del periodo in cui è avvenuta la cessione del credito.
<b>Pagamenti con mezzi diversi dal contante (bonifico, RI.BA.)</b>	Il corrispettivo si considera incassato nel momento in cui si consegue l'effettiva disponibilità delle somme, ossia quando si riceve l'accredito sul proprio conto corrente, indipendentemente dalla sua formale conoscenza. Si tratta, tecnicamente, della cosiddetta " <i>data disponibile</i> ", che indica il giorno a partire dal quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata.
<b>Separazione attività</b>	Il differimento della detrazione dell'IVA al momento del pagamento del prezzo opera con riferimento a tutti gli acquisti, e cioè anche per quelli relativi a operazioni attive escluse dall'IVA per cassa, a meno che queste ultime e i relativi acquisti costituiscano, ai sensi dell'art. 36, D.P.R. n. 633/1972, attività separate. Non è pertanto, possibile gestire separatamente le operazioni attive/passive escluse dal regime IVA per cassa, qualora queste non possano configurare una attività separata ai sensi del citato art. 36, D.P.R. n. 633/1972.